

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'articolo 32;

Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e successive modificazioni, recante *«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»* e, in particolare, l'articolo 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni, recante *«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»* e, in particolare, l'articolo 1, commi 16-*bis* e seguenti, come modificati dall'articolo 13 del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, ai sensi del quale «Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al

provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35»;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante «Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19», e, in particolare, l'articolo 13 e l'articolo 16, ai sensi del quale «Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, fino al 31 luglio 2021, continuano ad applicarsi le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52, e, in particolare, l'articolo 7;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112:

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministro della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come *«pandemia»* in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da Covid-19;

Visto il documento di «*Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale*», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;

Visto il documento recante «*Indicazioni della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulle* "*zone bianche*"» del 26 maggio 2021 (21/72/CR04/COV19);

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 4 giugno 2021, recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in «zona bianca»*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5 giugno 2021, n. 133;

Visti i verbali del 28 maggio, del 4 e dell'11 giugno 2021 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, unitamente agli allegati report n. 54, 55 e 56, dai quali risulta, tra l'altro, che le Regioni Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e la Provincia Autonoma di Trento presentano, per tre settimane consecutive, uno scenario di "tipo 1" con un livello di rischio basso;

Visto, in particolare, il verbale dell'11 giugno 2021 della Cabina di regia dal quale si rileva che: «Continua il calo nell'incidenza settimanale (26 per 100.000 abitanti (31/05/2021-06/06/2021) vs 36 per

100.000 abitanti (24/05/2021-30/05/2021) dati flusso ISS). Sono stati raggiunti livelli di incidenza (50 per 100.000) che possono consentire il contenimento dei nuovi casi. (...) Nessuna Regione/PPAA supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica. Il tasso di occupazione in terapia intensiva ed in aree mediche al giorno 8 giugno 2021 è coincidente e pari all'8%. Tutte le Regioni/PPAA sono classificate a rischio basso secondo il DM del 30 Aprile 2020 tranne una. La Regione Sardegna presenta un rischio moderato con una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 1»;

Considerato che nel citato verbale della Cabina di regia dell'11 giugno 2021, si precisa «che l'incidenza della Regione Puglia per il periodo 21-27 maggio 2021 riportata con valore arrotondato di 50 casi per 100,000 abitanti, corrisponde se arrotondata ad una cifra decimale al valore di 49,6 casi per 100,000 abitanti»;

Visto, altresì, il documento recante «*Indicatori decisionali come da Decreto Legge del 18 maggio 2021 n.65 articolo 13*», allegato al citato verbale dell'11 giugno 2021 della Cabina di regia, dal quale si evince, di conseguenza, che, nelle tre settimane oggetto di monitoraggio, le Regioni Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e la Provincia Autonoma di Trento presentano un'incidenza settimanale dei contagi inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti;

Vista le note del 28 maggio, del 4 e dell'11 giugno 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che l'articolo 13, comma 2, del citato decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, prevede che: «Fino al 16 giugno 2021 il monitoraggio dei dati epidemiologici è effettuato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020 vigenti al giorno antecedente all'entrata in vigore del presente decreto, nonché delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. All'esito del monitoraggio effettuato sulla base dei due sistemi di accertamento di cui al primo periodo, ai fini dell'ordinanza di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, in caso di discordanza le regioni sono collocate nella zona corrispondente allo scenario inferiore»;

Preso atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 1, commi 16-sexies e 16-septies, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, vigente al 17 maggio 2021 e come modificato dal citato decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, ai fini dell'applicazione alle Regioni Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e alla Provincia Autonoma di Trento delle misure previste per le "zone bianche";

Sentiti i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e della Provincia Autonoma di Trento;

Emana la seguente ordinanza:

Art. 1

(Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nelle Regioni Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e nella Provincia Autonoma di Trento)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, nonché dall'ordinanza del Ministro della salute 4 giugno 2021, citata in premessa, nelle Regioni Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e nella Provincia Autonoma di Trento si applicano le misure di cui alla c.d. "zona bianca", nei termini di cui al decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, secondo il documento recante «Indicazioni della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulle "zone bianche"» del 26

maggio 2021 (21/72/CR04/COV19), monitorate dal tavolo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

Art. 2

(Disposizioni finali)

1. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, lì 11 G I U 2021

Il Ministro della salute

On Roberto Speranza